

**Modifiche allo schema di Decreto Legislativo recante Codice del Terzo settore (Atto 417) a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106"**

Dopo l'articolo 101 inserire nuovo articolo:

*Art. 101 bis – Attività particolari*

*1. Per le funzioni di pubblico servizio, attività di soccorso e soccorso sanitario, attività di protezione civile, svolte ai sensi della legge 21 marzo 2001, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica quanto previsto all'art. 17, comma 3 e 5, all'art. 34 comma 2, all'art. 36 del presente decreto legislativo, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle stesse.*

Modifiche all'art. 57:

All'art. 57, comma 1, dopo la parola volontariato aggiungere la seguente "e di promozione sociale."

RELAZIONE EMENDAMENTO

Il **Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)** costituisce una Sezione Nazionale del Club Alpino Italiano (CAI) (ente di diritto pubblico a base associativa fondato nel 1863 che conta oltre 311.000 soci) ed è stata istituita il 12 dicembre 1954 quale suo organo tecnico centrale.

Nell'attività di soccorso il CNSAS opera prioritariamente in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale e con le strutture del 118 in particolare, oltre che con altri Enti dello Stato ed organizzazioni diverse rispetto ai quali ha la titolarità del coordinamento dei soccorsi negli ambienti e scenari considerati, come disposto dalla Legge n. 74/01 e dalla Legge n. 289/02, art.80, comma 39, e come più recentemente ribadito dal Decreto Legislativo testé approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2017 e in attesa di promulgazione (riforma del D.Lgs. n. 139/06 relativo alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco). Il CNSAS, unico assieme alla Croce Rossa Italiana, è esplicitamente riconosciuto dall'art. 11, comma 1, lettera l della Legge n. 225/92 quale struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile.

La struttura territoriale del CNSAS è attualmente composta da 21 Servizi Regionali, di cui 29 Delegazioni Alpine composte da 232 Stazioni e 14 Delegazioni Speleologiche con 29 Stazioni Speleo, presso le quali sono dislocati 7.050 tecnici che operano in qualità di volontari. Questi, qualora seguano, anche *ex lege*, particolari attività qualificanti e specializzanti la funzione del CNSAS, non perseguibili con il normale impiego volontaristico, vengono indennizzati sin da metà/fine anni '80. Appositi regolamenti interni limitano poi in modo rigoroso le modalità di impiego del personale indennizzato, là ove questo sia previsto, cioè necessario per il raggiungimento degli obblighi di legge. Tali attività esigono nel loro svolgimento una continuità della prestazione e, per il particolare contesto in cui si svolgono, un'elevata qualificazione del personale, seppur volontario, sia a livello operativo, formativo, che a livello di coordinamento delle attività peculiari svolte. Va inoltre evidenziato come i 21 Servizi Regionali, ossia le articolazioni territoriali del CNSAS, abbiano una propria autonoma "natura giuridica" di associazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale, a seconda delle convenzioni in essere con le rispettive Amministrazioni regionali, che ne disciplinano le attività.

L'esigenza di adempiere ai propri compiti istituzionali, secondo standard operativi particolarmente elevati e previsti dalle specifiche leggi di settore riguardanti le attività del CNSAS, determinano la necessità di derogare dall'applicazione di alcune norme previste dallo schema di decreto legislativo in esame. Risulta indispensabile pertanto prevedere la possibilità di indennizzare alcune figure specialistiche e qualificanti l'operato del CNSAS, preservando comunque l'apporto che tali operatori possono contemporaneamente dare in qualità di volontari. La mancata predisposizione delle apposite deroghe comprometterebbe la funzionalità dei Servizi regionali e determinerebbe l'impossibilità a garantire l'obbligatorietà degli interventi di soccorso e di elisoccorso (ad esempio, ai Tecnici indennizzati per le attività di elisoccorso (in qualità di componente dell'equipaggio dell'elicottero del 118) si impedirebbe di poter svolgere anche l'ordinaria attività di soccorritore "volontario"), incorrendo quindi nel reato di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.) o di rifiuto di atti di ufficio - omissione (art. 328 c.p.).

La stessa legge 6 giugno 2016, n. 106, all'art. 5, comma 1a, prevede, all'interno del Terzo settore, la necessità di tutelare la specificità delle organizzazioni di volontariato operanti nella protezione civile e di cui il CNSAS fa parte, ed è evidente inoltre che il quadro normativo di riferimento per le attività svolte dal CNSAS è altrettanto peculiare ed unico.

Le deroghe applicative riguardano la possibilità di indennizzare alcune figure e la quota percentuale dei volontari/associati che possono essere indennizzati (artt. 17, 34, e art. 36). La deroga all'art. 57 consentirebbe di allineare in tema di stipula di convenzioni tra sanità e associazioni di promozione sociale quanto previsto dalle specifiche convenzioni menzionate nella legge n. 74 del 2001 con quanto previsto dal presente schema di decreto.



CLUB ALPINO ITALIANO

## CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'oro al Valor Civile  
16 giugno 1969

Medaglia d'oro al Valor Civile  
19 maggio 2010

Medaglia d'oro Protezione Civile  
9 novembre 2010

DIREZIONE NAZIONALE

### Sintesi quadro normativo-legislativo di riferimento del CNSAS

La natura e le finalità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono riconosciute e disciplinate, oltre che dallo Statuto e dal Regolamento Generale, da numerose Leggi, Decreti, Direttive e Circolari dello Stato.

Vale, inoltre, la pena ricordare che il CNSAS ha in essere anche un'ampia serie di accordi e convenzioni, strutturate e consolidate nel tempo, con Enti ed Amministrazioni dello Stato finalizzate a migliorare i generici rapporti di collaborazione e quelli più espressamente rivolte all'attività di soccorso.

Infine, va ricordato come molte Regioni e le Province Autonome riconoscono e normano l'attività del CNSAS a livello regionale e locale attraverso specifiche leggi e/o convenzioni che recepiscono la disciplina nazionale.

Di seguito si richiamano brevemente i riferimenti di maggiore interesse.

#### **Legge 26 Gennaio 1963, n. 91 – Riordinamento del Club Alpino Italiano (Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1963)**

Art. 2 ... *“Il Club Alpino Italiano assume adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa nonché per il recupero delle salme dei caduti”...*

#### **Legge 24 Dicembre 1985, n. 776 – Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano (Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 1985)**

**Legge 18 Febbraio 1992, n. 162: “Provvedimenti per i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso” (Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992, n. 47).**

**Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 - “Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile” (Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1992, n. 64 e modificata dal D.L. 26 luglio 1996, n. 393)**

Art. 11, lettera I ... *“Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile ... il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI)”...*

**Legge 21 Marzo 2001, n. 74 - “Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico” (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001).**

Art. 1, comma 1 ... *“La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Club Alpino Italiano (CAI)” ...*

Art. 1, comma 2 ... *“Il CNSAS provvede in particolare (...) al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. (...) Nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS.”*

Art. 2, comma 2 ... *“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla*



CLUB ALPINO ITALIANO

## CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'oro al Valor Civile  
16 giugno 1969

Medaglia d'oro al Valor Civile  
19 maggio 2010

Medaglia d'oro Protezione Civile  
9 novembre 2010

DIREZIONE NAZIONALE

*presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo."*

**Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 240).**

Titolo VI, Art. 80, comma 39 ... *"Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtiroil (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità"...*

**Legge 26 febbraio 2010, n. 26 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 - Supplemento ordinario n. 39).**

Art. 1 ... Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi"*

b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso"*

c) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*5-bis. "Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri"*

Art. 3 ... *"Al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto."*

**Legge n. 116 del 11 agosto 2014 - Conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 91/14 (Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014).**

Art. 34, 1-bis. *"Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «estratti, copie e simili» sono*



CLUB ALPINO ITALIANO

## CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'oro al Valor Civile  
16 giugno 1969

Medaglia d'oro al Valor Civile  
19 maggio 2010

Medaglia d'oro Protezione Civile  
9 novembre 2010

DIREZIONE NAZIONALE

*aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle istanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della percezione dell'indennità prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 162».*

**Decreto 30 Aprile 1987, n. 3/053/13 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile.**  
Art. 1 ...*“Per la individuazione delle unità cinofile da valanga da utilizzare in interventi di Protezione Civile il Ministro si avvale delle strutture del CAI – CNSAS e delle procedure di selezione impiegate dalle stesse”...*

**Decreto 24 marzo 1994, n° 379 - Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1994).**

**Decreto 8 luglio 2014 – Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai veicoli ad uso speciale del soccorso alpino (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014).**

Art. 1 *“Sono da considerarsi veicoli ad uso speciale ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera g), del Codice della Strada i mezzi del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del CAI (CNSAS) ed i mezzi del soccorso alpino dell'Alpenverein Südtirol ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, caratterizzati da particolari attrezzature funzionali con la destinazione del veicolo.”*

**Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009).**

**Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 2013)**

2.3.2. La ricerca di persone disperse ... *“La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91.”*



CLUB ALPINO ITALIANO

## CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'oro al Valor Civile  
16 giugno 1969

Medaglia d'oro al Valor Civile  
19 maggio 2010

Medaglia d'oro Protezione Civile  
9 novembre 2010

DIREZIONE NAZIONALE

### I riferimenti legislativi e normativi a livello nazionale del CNSAS

---

1. Legge n. 91 del 26 gennaio 1963 – Riordinamento del Club alpino italiano.
2. Legge n. 776 del 24 dicembre 1985 - Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.
3. Legge del 6 marzo 1987 – Disposizioni utilizzo strumenti lanciarazzi e relativi artifici e munizioni.
4. Legge n. 162 del 12 febbraio 1992 – Provvedimenti per i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso.
5. Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.
6. Legge n. 249 del 31 luglio 1997 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.
7. Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
8. Legge n. 74 del 21 marzo 2001 – Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
9. Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 – Legge Finanziaria.
10. Legge n. 186 del 27 luglio 2004 - Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.
11. Legge n. 119 del 24 luglio 2007 – Disposizioni a favore del CNSAS.
12. Legge n. 13 del 27 febbraio 2009 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.
13. Legge n. 26 del 26 febbraio 2010 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 - Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.
14. Legge n. 125/13 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
15. Legge n. 116 del 11 agosto 2014 - Conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 91/14.
16. D.Lgs. n. 81/08 “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
17. D.Lgs. n. 106/09 “Disposizioni integrative e correttive del D. L. 9 aprile 2009 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
18. D.Lgs. 24 maggio 2017.

### DECRETI

1. Decreto n. 3/053/13 del 30 aprile 1987 – Per la individuazione delle unità cinofile da valanga da utilizzare in interventi di Protezione Civile il Ministro si avvale delle strutture del CAI – CNSAS e delle procedure di selezione impiegate dalle stesse.
2. Decreto Legge del 15 settembre 1989 - Condizioni e caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni da utilizzare nel soccorso alpino.



CLUB ALPINO ITALIANO

## CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Medaglia d'oro al Valor Civile  
16 giugno 1969

Medaglia d'oro al Valor Civile  
19 maggio 2010

Medaglia d'oro Protezione Civile  
9 novembre 2010

DIREZIONE NAZIONALE

3. D.P.R. del 27 marzo 1992 - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.
4. Decreto Ministeriale n. 379 del 24 marzo 1994 - Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico.
5. Decreto 12 gennaio 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile - Adozione dell'intesa tra il Dipartimento e Regioni e Province Autonome prevista dall'art.5 del decreto del 13 aprile 2011.
6. Decreto 25 novembre 2013 "Aggiornamento degli indirizzi per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 del Decreto del Capo di dipartimento del P.C. del 12 gennaio 2012.

### DIRETTIVE E CIRCOLARI

1. D.P.C.M. del 9 novembre 2012.
2. Circolare Ministero dei Trasporti D.G.A.C. n. 41/6821/M.3E del 8 novembre 1994 e successive modificazioni - Disposizioni nazionali in materia di navigazione aerea per le operazioni di Elisoccorso in montagna (S.A.R.).

### CONVENZIONI

1. Accordo di cooperazione tra CNSAS del CAI e SAGF - GUARDIA DI FINANZA.
2. Accordo tecnico tra CNSAS ed A.M. - Attività di elisoccorso S.A.R..
3. Convenzione tra CNSAS e Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza.
4. Accordo di cooperazione tra il CNSAS e il Corpo Forestale dello Stato.